

Roma, 5 agosto 2010

Prot. N 585/2010/PB

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali
Ai Coordinatori Generali di Ministero e Ente
LL.SS.

Oggetto: **Impugnazione sanzioni disciplinari. Parere Dipartimento Funzione Pubblica.**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 22 luglio scorso ha risposto ad un quesito posto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'applicabilità, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs.150/09, della procedura prevista dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 300/1970 alle controversie inerenti le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di dipendenti pubblici.

In proposito, la Funzione Pubblica ha evidenziato che il suddetto d. lgs. 150/09 ha introdotto rilevanti novità nella materia disciplinare relativa ai dipendenti pubblici, in particolare l'art. 68 ha sostituito l'art. 55 del d. lgs.n.165 del 2001 e l'art. 69 ha introdotto, nel corpo del medesimo decreto, i nuovi articoli da 55 bis a 55 sexies, mentre l'art.72 ha abrogato l'art.56.

La riforma ha riguardato anche la disciplina delle procedure conciliative precontenziose e le impugnazioni delle sanzioni.

Per quanto attiene l'aspetto delle procedure conciliative, il nuovo art. 55 ha sostituito il patteggiamento demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di regolare la conciliazione non obbligatoria, con il vincolo dell'esclusione delle ipotesi per le quali è prevista la sanzione del licenziamento.

Sulle base delle considerazioni suesposte, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso l'avviso che dopo l'abrogazione dell'art. 56 del d.lgs.165/2001 non sia possibile ritenere vigente l'art. 7 dello statuto dei lavoratori, in virtù di un semplice rinvio generale contenuto nell'art. 2, comma 2, del sopra richiamato d.lgs.165/2001, alla "*legge sui rapporti di lavoro subordinati nell'impresa,*" in quanto nell'ambito delle nuove norme, che disciplinano la materia in maniera pressoché completa, il citato art. 7 non è mai richiamato.

Pertanto, in mancanza di una chiara indicazione di legge non sembra possibile fare riferimento, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alla procedura del più volte richiamato art. 7 della legge 300/1970.

Il parere espresso è supportato, altresì, dalla circostanza che in attuazione del criterio di delega è stata definitivamente eliminata la possibilità di ricorrere ai collegi arbitrali di disciplina.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Paolo Bonomo

All: - Parere del Dip. Funzione Pubblica
- Art. 7, commi 6 e 7 L. n. 300 del 20/5/1970